

Condizioni particolari

VITA PRIVATA

Art. 1 - Rischi assicurati

Con riferimento all'art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia riguarda esclusivamente i sinistri accaduti nell'ambito della Vita Privata dell'Assicurato e si riferisce ai seguenti casi:

- a) controversie relative a danni subiti dall'Assicurato o dai di lui familiari o componenti che risultino con lui conviventi e provati da stato di famiglia, in conseguenza di fatti/atti di altri soggetti;
- b) la formulazione di Denuncia – Querela quando vi segua costituzione in Parte Civile;
- c) controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti/atti dell'Assicurato o di Persone/animali o cose delle quali debba rispondere a norma di legge;
- d) difesa penale per reato colposo o contravvenzione per atti commessi o attribuiti, compresi imputazioni conseguenti alla proprietà o conduzione della dimora abituale e/o saltuarie e/o stagionali se indicate in polizza, nonché contravvenzioni originariamente comminate di importo superiore ai Lit. 2.000.000 (€ 1032,91);
- e) lavori di modifica, ampliamento ristrutturazione della dimora saltuaria e/o abituale e/o stagionale se indicate in polizza, a condizione che il valore dei lavori non sia inferiore a £. 1.000.000 (€ 516,46) e superiore a £ 150.000.000 (€ 77468,53);
- f) Imputazioni dolose – rimborso spese, competenze ed onorari del legale subordinatamente ad archiviazione in istruttoria, o con sentenza definitiva passato in giudicato, perché il fatto non sussiste, non costituisce reato, o per non avendo commesso, o in caso di derubricazione del reato a colposo. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa e di patteggiamento;
- g) Spese legali di avvocato domiciliatario per giudizi civili di valore superiore a £.10.000.000 (€ 5164,57). Nel caso in cui l'assicurato debba recuperare danni nei confronti di terzi, qualora il Legale fiduciario prescelto dall'assicurato nella propria città di residenza non abbia studio nel luogo ove ha sede l'Autorità giudiziaria competente e debba farsi rappresentare da altro professionista, la società corrisponderà anche le spese occorrenti per il legale domiciliatario. Restano comunque esclusi gli oneri per la trattazione extragiudiziale;
- h) Controversie di lavoro: tutela del contraente in qualità

di dipendente regolarmente assunto, per fatti insorti trascorsi 120 gg dal perfezionamento del contratto. Massimale per vertenza £ 10.000.000 (€ 5164,57) e £ 20.000.000 (€ 10329,14) per anno assicurativo. Sono escluse le spese di soccombenza;

- i) Contenziosi in sede civile e penale in qualità di turista in viaggi organizzati, per qualsiasi fatto colposo occorso durante il Viaggio. Sono Comprese le vertenze con il Tour Operator o l'agenzia viaggi;
- j) Contenziosi con il condominio ed i condomini.- Azioni relative al contratto di locazione delle dimore assicurate nei confronti dei/del proprietari/o, escluso lo sfratto, la morosità e determinazione equo canone e/o patti in deroga;
- k) le altre controversie nascenti da pretese per inadempimenti contrattuali, di controparte, per le quali il valore in lite non sia inferiore a £.3.000.000 (€ 2582,28).

Art. 2 – Soggetti assicurati

Le garanzie di cui all'art. 1, sono operanti nei confronti di:

- β Familiari e/o componenti nucleo che risultino conviventi comprovati da stato di famiglia, nonché i collaboratori domestici, regolarmente assunti, per fatti/atti accaduti durante l'espletamento delle loro mansioni.

Art. 3 – Rischi esclusi

Ad integrazione dell'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non è operante per i sinistri:

- a) relativi a prestazioni di recupero crediti nonché le morosità in contratti di locazione;
- b) derivanti dalla circolazione di aeromobili, natanti e veicoli di proprietà e/o condotti dall'Assicurato;
- c) relativi a reciproci rapporti fra Soci, Amministratori ed impresa, nonché a fusioni, trasformazioni e modifiche societarie;
- d) nei confronti di enti previdenziali ed assistenza obbligatoria, nonché vertenze relative ad assegnazione di appalti;
- e) relativi a sinistri di inquinamento dell'ambiente; salvo quanto previsto al punto "l";
- f) relativi a sinistri verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.